

(N. 1744-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRABUCCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 novembre 1956 (V. Stampato n. 2472)

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria e del Commercio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 NOVEMBRE 1956

Comunicata alla Presidenza il 23 novembre 1956

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1110, concernente la modificazione dei dazi di importazione applicati sugli oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili, altri, residui della lavorazione da usare direttamente come combustibili esclusivamente nelle caldaie e nei forni.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1110, vennero apportate alcune modificazioni alla tariffa dei dazi doganali di importazione sugli olii di petrolio, olii provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili, altri, residui della lavorazione da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni.

Il decreto-legge fu pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 1° ottobre e nello stesso giorno fu presentato alla Camera dei deputati per la sua conversione in legge. Approvato dalla Camera dei deputati il disegno di legge di conversione attende ora anche la vostra sanzione.

Il decreto-legge non ha grandissima portata finanziaria: esso ha sospeso la applicazione di un diritto di importazione pari al tre per cento *ad valorem* su alcuni residui della lavorazione di olii minerali ed ha ridotto dal 6 per cento al 3 per cento il dazio di importazione su altri.

Ma i quantitativi importati di residui di lavorazione di oli minerali da usare come combustibili nei forni furono pochissimi negli anni decorsi: quintali 4.492.359, nel 1954, e 3.103.152 quintali, nel 1955. È facile il calcolo della incidenza della riduzione attuata sapendo che il valore globale delle importazioni di questi residui, da usarsi come combustibili nei forni, fu nel 1954 di lire 4.093.050.000 e nel 1955 di 3.154.387.000 di lire: il Governo ha perciò previsto che la minore entrata sia per essere di 116.250.000 lire all'anno.

Ma la minore entrata, togliendo di mezzo la protezione doganale, permetterà al C.I.P., quando siano cessate le attuali contingenze, di fissare il prezzo dei residui di provenienza nazionale a cifre più convenienti per la massa dei cittadini e quindi di evitare che il maggior dazio si riversi per quantitativi assai maggiori di quelli importati a carico della generalità dei consumatori. È infatti noto che il C.I.P. fissa il prezzo dell'olio combustibile e degli altri prodotti petroliferi, tenendo conto dell'andamento dei prezzi, dei noli e del dazio doganale di importazione: è a ritenere dunque che il costo dei residui da usare come combustibili debba essere influenzato dalla avvenuta modificazione della tariffa a favore dei consu-

matori, senza un eccesso di pericolo per la nostra produzione nazionale.

Per venire al concreto contenuto del provvedimento sarà opportuno notare che la voce di cui all'articolo 271 della Tariffa doganale comprende gli olii di petrolio, gli olii provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili; l'articolo è suddiviso in due sottovoci: a) oli greggi di petrolio naturali e b) altri: nel caso vengono previste le modificazioni solo per merci rientranti nel gruppo b). A sua volta il gruppo b) è suddiviso in sei numeri esattamente 1) benzina; 2) acqua ragia minerale; 3) petrolio; 4) olii da gas; 5) lubrificanti; 6) residui della lavorazione. La disposizione in esame ha attinenza solo a merci rientranti sotto il numero 6), riguarda cioè solo residui della lavorazione. Ma anche le merci di cui al numero 6) sono, a loro volta suddivise in tre distinte categorie a seconda del fine al quale sono destinate: *alfa*) da usare direttamente come combustibili, *beta*) destinati alla trasformazione, *gamma*) per altri usi: nel caso concreto la vostra attenzione è richiamata dunque solo sulla lettera *alfa*) residui della lavorazione destinati ad essere usati direttamente come combustibili. La lettera *alfa*) è ancora suddivisa in due sottovoci I) da usare direttamente ed esclusivamente nelle caldaie e nei forni, II) da usarsi nei motori. Nel nostro caso interessa soltanto la sottovoce I) da usarsi esclusivamente nelle caldaie e nei forni. Infine la sottovoce I) va suddivisa ancora in A) densi, B) fluidi, C) (aggiunta col decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878) fluidissimi. Allo stato della legislazione i residui densi sono colpiti da un dazio del 3 per cento, i fluidi e i fluidissimi da un dazio del 6 per cento sempre *ad valorem*. Col decreto-legge soggetto al vostro esame il dazio del 6 per cento è stato ridotto al 3 per cento per i fluidi e i fluidissimi mentre è stata sospesa la applicazione del dazio del 3 per cento sui densi.

Per le ragioni espresse nella relazione ministeriale, in vista dell'esiguo quantitativo delle merci importate cadenti sotto le voci in esame, con la speranza che, almeno dopo che sia cessata la attuale congiuntura per la importazione dei prodotti petroliferi, possa ottener-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

si, come conseguenza del provvedimento in esame, una riduzione sul prezzo al consumo dei residui combustibili di cui si tratta, residui che vanno diventando di largo consumo specie per l'uso di riscaldamento nelle regioni

più fredde, la 5^a Commissione raccomanda a voi la approvazione del disegno di legge così come formulato e come approvato dall'altro ramo del Parlamento.

TRABUCCHI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto legge 28 settembre 1956, n. 1110, concernente la modificazione del dazio doganale applicato sui residui della lavorazione degli oli minerali da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni.